

**OGGETTO: Domanda (1666), pervenuta in data 14.02.2006, per l'apertura e coltivazione della cava di marmo, denominata "CISCATI", sita in Comune di Conco (VI). Ditta Ciscati Antonio s.r.l.**

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato:

- che con domanda in data 02.09.2006, la ditta Ciscati Antonio ha chiesto di aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "CISCATI" in Comune di Conco;
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Conco dal 29.09.2006 e nei successivi 15 giorni è pervenuta una opposizione da parte di proprietario di terreno limitrofo alla cava poiché il progetto della medesima non rispetta le distanze di cui all'art. 891 c.c.;
- che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 07.05.2008 ha espresso il seguente parere:  
*CONTRARIO per le seguenti motivazioni:*
  1. *il computo metrico non è adeguato alle indicazioni regionali;*
  2. *manca la relazione paesaggistica;*

3. *l'intervento non è conforme alle linee guida del P.T.C.P., né alle linee guida per le cave dell'altopiano di Asiago;*
4. *il progetto evidenzia notevoli contraddizioni e superficialità nella stesura, che non permettono una definizione certa di quanto (e soprattutto come) verrà realizzato nell'area.*

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, **la C.T.R.A.E. all'unanimità, con**

<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 16</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. 0</b>
<b>astenuti</b>	<b>n. 0</b>

**su 16 presenti e votanti esprime parere CONTRARIO** alla domanda in esame, per quanto di competenza, per le motivazioni esposte di seguito e in premessa, e con le prescrizioni e considerazione di seguito indicate:

Gli aspetti paesaggisticamente significativi del sito rilevati dal Piano d'Area dei sette comuni, dei costi e delle colline pedemontane vicentine adottato con DGR 792/2002, ancorché non approvato, dai vincoli paesaggistici presenti, rivelano una prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica ambientale dei luoghi rispetto agli interessi estrattivi, peraltro non evidenziati e provati dalla documentazione progettuale che risulta in tal senso sostanzialmente carente. Tutto ciò anche in considerazione della situazione del contesto in cui la domanda si inserisce che risulta di pregio, ambientale e paesaggistico integro e non interessato da attività estrattive o da interventi modificativi di rilievo.

Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

Si prende atto del parere contrario della C.T.P.A.C. e si condividono e si fanno proprie inoltre le motivazioni riportate ai punti 1, 2 e 4.